



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)  
SETTORE 10 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI, STRUTTURE  
SANITARIE, SERVIZI ISPETTIVI**

---

*Assunto il 21/03/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 118*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2721 del 30/03/2018**

**OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA TAR CALABRIA - CATANZARO N. 1617/2015 SUL  
RICORSO N. R.G. 986 DEL 2015 PROPOSTO DA BIOCONTROL IMAGING S.R.L. CONTRO  
REGIONE CALABRIA, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, COMMISSARIO AD  
ACTA PIANO DI RIENTRO. - LIQUIDAZIONE..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO CHE con l'allegata sentenza n. 1617/2015, del 03.09.2015, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, depositata in Segreteria il 20.10.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Prima - di Catanzaro, nel giudizio di ottemperanza formatosi sul ricorso R.G. ti. 986 del 2015, proposto da BIOCONTROL IMAGING SrL. con sede in Cosenza alla via F. e G. Falcone n. 5/7, rappresentata e difesa dall' Avv. Enzo Paolini, con domicilio al Viale della Repubblica l 10, 87100 - Cosenza, contro Regione Calabria, azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Regione Calabria - Ufficio del Commissario Ad Acta Piano di Rientro, per l'esecuzione del giudicato amministrativo ex art. 112 D.Lgs 140/2010 derivante dalla decisione formatasi sulla sentenza n. 1617/2015 del 03.09.2015, mai impugnata dalla Regione Calabria per cui divenuta pertanto inappellabile, emessa dal Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato l'obbligo della stessa, in persona del Presidente della Giunta regionale, di dare esecuzione alla sentenza del 16 giugno 2010, n. 1245, attivando la relativa procedura nel termine di trenta (30) giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza;

CHE la predetta sentenza ha stabilito, in caso di persistente inadempimento della Regione Calabria, la nomina quale commissario ad acta del Prefetto di Catanzaro, o un suo delegato, affinché provveda a quanto previsto nella sentenza, con spese a carico della Regione Calabria, complessivamente liquidate, in caso di intervento, in € 500,00 cinquecento/00).

CHE, infine, la sentenza, munita di formula esecutiva, ha condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge;

CHE in mancanza di esecuzione spontanea da parte della Regione Calabria della sentenza n. 1617/2015, a seguito di istanza di parte, il Prefetto di Catanzaro, con provvedimento prot. n 109379, datato 16 dicembre 2015, ha designato il sottoscritto, Dott. Pasquale Micucci, Funzionario Amministrativo della Prefettura di Catanzaro ad espletare gli adempimenti di cui alla succitata decisione del TAR Catanzaro;

CHE in data 28 gennaio 2016, con verbale di insediamento in pari data, è stato costituito l'Ufficio del Commissario ad acta presso la Regione Calabria, al fine di dare esecuzione alla sentenza TAR n. 1617/2015, rinviando a successivo atto il provvedimento di liquidazione delle spese secondo la quantificazione ivi effettuata dal TAR Calabria;

CHE in data 17 febbraio 2017 si riuniva l'Ufficio del Commissario ad Acta che, provvedeva alla redazione della proposta di decreto di impegno n. 51649/2017;

CHE, con nota datata 28 febbraio 2017, prot. 67031/SIAR, comunicata in data 10 marzo 2017, il competente Ufficio Avvocatura Regionale, autorizzava l'impegno di spesa sul capitolo U1204040601 (spese legali) del corrente esercizio finanziario;

CHE, in data 23/11/2017 lo studio legale Paolini emetteva fattura elettronica acquisita in atti in pari data con prot. n. 366401;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n° 11727 del 24/12/2017 con il quale si è provveduto all'impegno della somma complessiva di € 2.993,68, sul capitolo del bilancio n. U1204040601;
- il Decreto del Commissario ad Acta n° 15584 del 28/12/2017 con il quale si è provveduto all'integrazione del precedente impegno della somma complessiva di € 345,00, sul capitolo del bilancio n. U1204040601 a copertura della voce "ritenuta d'acconto",
- il D.Lgs 118/2011, art. 57;
- la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.";

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 3.338,68, (tremilatrecentotrentotto/68) sul capitolo del bilancio U1204040601;

VISTA la distinta di liquidazione n. 750/2018 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge 23/12/1978 n. 833 di "Istituzione del Servizio Sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo del 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal D.Lgs. 517/93 e dal D. Lgs. n. 229/99 ;

VISTO l'art. 66 della legge 23/12/2000, n. 388, che regola la disciplina del servizio di tesoreria unica per le Regioni a Statuto ordinario;

VISTO l'articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativa all'estensione del sistema di tesoreria unica mista ed alle nuove procedure di accreditamento delle risorse finanziarie destinate agli enti del comparto sanitario;

VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze del 26 novembre 2008, n. 33, di attuazione dell'art. 77 quater della legge n. 133/2008, relativa all'apertura dei nuovi conti di contabilità speciale intestati agli enti del settore sanitario presso la sezione di Tesoreria della Banca d'Italia territorialmente competente;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 30/12/2015, n. 31, avente ad oggetto: "Legge di stabilità regionale";

VISTA la Legge Regionale 30/12/2015, n. 32, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018";

ACCERTATO CHE sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 43 della L.R. n. 8/2002;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

#### DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

Di LIQUIDARE in favore del Dott. Pasquale MICUCCI, residente in Catanzaro via Mimmo Rotella n. 1. CF MCCPQL63SI8I426L, la somma complessiva lorda di € 500.00, quale compenso per l'attività di Commissario ad Acta delegato da S.E. il Prefetto di Catanzaro in esecuzione alla sentenza del TAR Calabria n. 1286/2011, mediante accredito bancario n: IT66S0100504400000000075831, come da seguente tabella:

impegno	Importo lordo	Ritenuta d'acconto	netto
1551/2017	155,00	31,00	124,00
8432/2017	345,00	69,00	276,00
TOTALI	500,00	100,00	400,00

Di LIQUIDARE a favore della parte ricorrente le spese e gli onorari della fase di giudizio relativa ad ottemperanza, per come stabilite in sentenza n. 1617/2015 TAR Calabria - sezione prima - Catanzaro, in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, mediante accredito di € 2.493,68 al lordo delle ritenute d'acconto, come da seguente prospetto sull'IBAN: IT90R0313916200000000102150, Banca Sviluppo Agenzia di Rende, per una Liquidazione Totale pari ad € 2.838,68 come da proposta di impegno n. 1551/2017;

impegno	Importo lordo	Ritenuta d'acconto	IVA Split payment	netto
1551/2017	2.838,68	345,00	394,68	2.099,00

Di Notificare copia del presente provvedimento all'Avv. Enzo PAOLINI Viale della Repubblica n. 110 - 87100 Cosenza (pec: [avv.enzopaolini@pecstudio.it](mailto:avv.enzopaolini@pecstudio.it));

DI DARE ATTO che le somme di cui sopra vengono erogata in forza di titolo giudiziale esecutivo (sentenza del TAR Calabria-Catanzaro n. 1617/2015);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**MICUCCI PASQUALE**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Commissario ad Acta

**MICUCCI PASQUALE**

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

130000 - DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE

### Liquidazioni

Liquidazione n° 750 del 22/01/2018 Sent. TAR CZ 1617/2015 - Biocontrol vs Regione Calabria - liquidazione.

Impegno: 2017 - 1551 - 0 Esecuzione sentenza TAR Calabria n. 1617/2015 su ricorso Biocontrol Imaging Srl - ottemperanza del C.A. dr Micucci

Capitolo: U1204040601 SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESSE LE SPESE ACCESSORIE (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 13997 - PAOLINI ENZO

Codice Fiscale: PLNNZE57R02D086E

Partita IVA:

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT90R0313916200000000102150

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
3E_2017	22/11/2017	FP	2018	119	1	1	2.838,68	739,68	2.099,00

Data Scadenza: 22/02/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
E104	RITENUTA LAVORATORE AUTONOMO	345,00
IVA	Split Payment	394,68
<b>Totale Beneficiario:</b>		2.838,68
		739,68
		2.099,00

Beneficiario: 66351 - MICUCCI Pasquale

Codice Fiscale: MCCPQL63S18I426L

Partita IVA:

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT66S0100504400000000075831

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
881		NDP	2018	881	1	2	155,00	31,00	124,00

Data Scadenza: 31/01/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
E104	RITENUTA LAVORATORE AUTONOMO	31,00
<b>Totale Beneficiario:</b>		155,00
		31,00
		124,00
<b>Totale Impegno:</b>		2.993,68
		770,68
		2.223,00



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

130000 - DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE

### Liquidazioni

Impegno: 2017 - 8432 - 0 INTEGRAZIONE SOMMA PER ESECUZIONE SENTENZA TAR CALABRIA N. 1617/2015. SOMME DOVUTE A COMMISSARIO AD ACTA - IMPEGNO.

Capitolo: U1204040601 SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESSE LE SPESE ACCESSORIE (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 66351 - MICUCCI Pasquale

Codice Fiscale: MCCPQL63S18I426L

Partita IVA:

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT66S0100504400000000075831

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
881		NDP	2018	881	1	1	345,00	69,00	276,00

Data Scadenza: 31/01/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
E104	RITENUTA LAVORATORE AUTONOMO	69,00

<b>Totale Beneficiario:</b>	345,00	69,00	276,00
<b>Totale Impegno:</b>	345,00	69,00	276,00
<b>Totale Liquidazione:</b>	3.338,68	839,68	2.499,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

N. 4617 / 15 REG.PROV.COLL.  
N. 00896/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2015, proposto da:  
Biocontrol Imaging S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Enzo  
Paolini, con domicilio eletto presso Gian Paolo Furriolo in  
Catanzaro, c.so Mazzini,269;

*contro*

Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; Regione  
Calabria - Ufficio Commissario Ad Acta Piano di Rientro,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro,  
domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;

*per l'accertamento del silenzio inadempimento del  
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro  
sanitario all'emanazione del provvedimento di autorizzazione  
all'esercizio dell'attività diagnostica PET-TC;*



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria - Ufficio  
Commissario Ad Acta Piano di Rientro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2015 il  
dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone  
che in data 27 marzo 2009 faceva richiesta di apertura ed esercizio di  
attività diagnostica PET-TC nei locali del centro Biocontrol sito in  
Cosenza alla via F. G. Falcone 5/7 e relativa installazione  
dell'apparecchiatura;

che, in data 3 dicembre 2010, con deliberazione n. 4845, l'A.S.P. di  
Cosenza rilasciava il nulla osta all'impiego di sorgenti radioattive  
Reparto Medicina nucleare PET-TC-Biocontrol Imaging; che, in data  
26 gennaio 2011, con deliberazione n. 108, l'A.S.P. di Cosenza  
esprimeva parere favorevole relativamente al possesso dei requisiti  
strutturali, tecnologici ed organizzativi ed al conseguente rilascio  
dell'autorizzazione per l'esercizio di prestazioni di PET-TC; che, in  
data 24 febbraio 2011, con lettera prot. n. 129/SC il Dipartimento  
Tutela alla Salute comunicava che a seguito di decreto n. 4 del



24.08.2010, rettificato dal decreto n. 9 del 9.9.2010 del presidente della Giunta Regionale, “ fino all’avvenuta formalizzazione delle nuove reti ospedaliera, laburistica e specialistica ambulatoriale, è sospeso il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione sanitaria, all’esercizio, accreditamento istituzionale, ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502...”; che, in data 7 marzo 2013, con decreto n. 29, il Presidente della Giunta Regionale, disponeva che i procedimenti per il rilascio di autorizzazione sanitaria all’esercizio già in itinere e sospesi potevano essere riavviati; che, in data 13 marzo 2013, inoltrava istanza per il riavvio del procedimento già in itinere e sospeso; che, in data 20.6.2013, depositava nuovamente tutta la documentazione in copia conforme inerente l’istruttoria compiuta; che, con decreto n. 151 del 19.12.2013, la Regione Calabria, disponeva che “decorso il termine di 60 giorni, i procedimenti in itinere già riavviati a domanda degli interessati, saranno riavviati d’ufficio”; che, in data 7 gennaio 2015, l’ASP di Cosenza emetteva la delibera n. 1/2015 contenente parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività diagnostica di PET/TL; che, nonostante i formali e ripetuti solleciti, l’Ufficio del Commissario ad Acta non ha inteso ancora provvedere.

Con l’odierno ricorso la ricorrente chiede l’accertamento del silenzio inadempimento del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro e la condanna all’adozione dell’autorizzazione



amministrativa.

Si costituiva in giudizio il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro che attribuiva il ritardo nell'adozione del provvedimento ai vari subentri nell'incarico di Commissario ad Acta succedutisi nel tempo.


Alla camera di consiglio del 3 settembre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione di legge dell'obbligo di provvedere e l'illegittimità del silenzio-inadempimento.

L'art. 2 della legge n. 241/1990 è stato ancora recentemente modificato dalla legge n. 69/2009, ove si dispone tra l'altro che, ove non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni; è stato anche introdotto un nuovo art. 2-bis sulle conseguenze per il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento. Nell'attuale regime normativo il potere del giudice amministrativo viene dunque ad essere strettamente condizionato dalle risultanze processuali che permettono di verificare se le istanze e le acquisizioni processuali sono idonee a comprovare la fondatezza dell'istanza in ordine alla quale la P.A. ha tenuto un comportamento omissivo. Con riguardo alla fattispecie in esame, la ricorrente ha dimostrato di aver avviato un procedimento per ottenere l'autorizzazione all'apertura ed

X



all'esercizio di attività diagnostica PET-TC e relativa installazione dell'apparecchiatura; che ad oggi, sebbene siano decorsi diversi anni e la documentazione è stata trasmessa, l'autorizzazione non è stata rilasciata.

Considerato il comportamento silenzioso dell'amministrazione resistente che sussiste e perdura tuttora, essendo scaduto alla data dell'odierna pronuncia il citato termine procedimentale, va dichiarata l'illegittimità del comportamento inerte tenuto dall'intimata Amministrazione sulla richiesta in questione, con relativa declaratoria dell'obbligo di adottare una decisione definitiva entro un termine che si ritiene congruo fissare in giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione; nel caso di decorso di tale termine senza l'adempimento di quanto prescritto, a richiesta di parte interessata, il Prefetto di Catanzaro funzionario delegato provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza del presente provvedimento, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell'intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione.

Ad incarico espletato l'Amministrazione dovrà corrispondere al



Commissario il compenso omnicomprensivo di € 500,00; in difetto, il Commissario deve intendersi autorizzato a disporre il relativo pagamento.

Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno in quanto l'amministrazione ha documentato che il ritardo nell'adozione del provvedimento conclusivo è dovuto a circostanze fortuite.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l'effetto ordina all'amministrazione di emettere una pronuncia esplicita sulla istanza inoltrate dalla ricorrente entro e non oltre un termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza; (20/11/2015)

- per il caso di ulteriore e persistente inottemperanza a tanto provvederà, nel termine di giorni 90, quale Commissario ad Acta, il Prefetto di Catanzaro o un funzionario competente per materia da lui delegato sotto la sua responsabilità. (20/2/2015)

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 20-10-2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA CATANZARO

Per copia conforme all'Originale

Catanzaro, 21-10-15

ASSISTENTE AMM.VO (Maria Cristina Godano)



# FATTURA ELETTRONICA

PROT. 366401

DEC 23.11.2017



Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITPLNZE57R02D086E**  
Progressivo di invio: **0003W**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **A6UYL3**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00925940785**  
Codice fiscale: **PLNZE57R02D086E**  
Nome: **ENZO**  
Cognome: **PAOLINI**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale della Repubblica, 110**  
CAP: **87100**  
Comune: **COSENZA**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**  
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Cittadella Regionale Viale Europa - Località Germaneto**  
CAP: **88100**  
Comune: **Catanzaro**  
Provincia: **CZ**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-11-22** (22 Novembre 2017)  
Numero documento: **3E\_2017**  
Importo totale documento: **2838.68**  
Causale: **R.G. 896/2015**

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **345.00**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **69.00**  
Imponibile previdenziale: **1725.00**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Anticipazioni**  
Valore unitario: **650.00**  
Valore totale: **650.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

#### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Prestazioni**  
Valore unitario: **1725.00**  
Valore totale: **1725.00**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1794.00**  
Totale imposta: **394.68**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA VENDITE 22% - ARTICOLO 17 -TER,D.P.R N.633/1972 (SPLIT PAYMENT)**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: **650.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **DPR 633/1962**

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ENZO PAOLINI**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Importo: **2099.00**  
Istituto finanziario: **BANCA SVILUPPO**  
Codice IBAN: **IT90R0313916200000000102150**  
Codice ABI: **03139**  
Codice CAB: **16200**